U
COMUNE DI CASTELLALTO
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0000869/2026 del 19/01/2026
Firmatario: Sara Mastrilli

COMUNE DI CASTELLALTO
(Provincia di Teramo)

Settore III "Lavori Pubblici - Manutentivo - Urbanistica – Patrimonio – Protezione Civile – Pratiche Sisma – Impiantistica Sportiva"

BANDO DI CONCORSO GENERALE PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIARESIDENZIALE PUBBLICA

ANNO 2026

Il Comune di Castellalto indice il presente Bando di concorso per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, di proprietà comunale, che risultino disponibili o che si renderanno tali nel periodo di validità della graduatoria.

Coloro i quali hanno già presentato istanza al precedente Bando sono tenuti a ripresentare la domanda nei termini e con le modalità previste dal presente Bando. Sono tenuti altresì a presentare domanda tutti gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica titolari di assegnazioni e/o contratti di locazione provvisori.

1) REQUISITI PER L'ACCESSO ALL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

A norma dell'art. 2 della L.R. 25.10.1996 n. 96, i requisiti per la partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione sono i seguenti:

a) cittadinanza italiana ovvero, per i cittadini stranieri, regolare residenza da almeno cinque anni consecutivi nel territorio nazionale, nel rispetto della normativa statale in materia di immigrazione;

b) residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale da almeno cinque anni nel bacino di utenza cui appartiene il Comune di Castellalto, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti industriali, compresi in tale ambito, oppure di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale; si intende per attività lavorativa principale quella dalla quale si ricava il maggior cespite di reddito;

b-bis) non avere riportato, negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del bando, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, condanna per delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena detentiva non inferiore nel massimo edittale a due anni;

b-ter) non avere riportato, negli ultimi cinque anni dalla data di pubblicazione del bando, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, condanna per i reati di vilipendio di cui agli articoli 290, 291 e 292 del codice penale, nonché per i reati di gioco d'azzardo, detenzione e/o porto abusivo di armi;

c) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso. È adeguato l'alloggio che si trovi almeno nelle condizioni di manutenzione indicate nella lett. b) dell'articolo 23 della Legge nr. 392/1978 e la cui superficie utile, determinata ai sensi della stessa Legge all'art. 13, sia non inferiore ai 45 mq per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone; non inferiore a 60 mq

U
COMUNE DI CASTELLALTO
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0000869/2026 del 19/01/2026
Firmatario: Sara Mastrilli

per 3-4 persone; non inferiore a 75 mq per 5 persone; non inferiore a 95 mq per 6 persone e oltre.

Nel caso di proprietà di più alloggi o porzioni di alloggi si considera adeguato ai bisogni del nucleo familiare la superficie abitativa complessiva degli alloggi stessi che superi di un terzo gli standard abitativi determinati con le modalità di cui al presente punto c);

d) non titolarità di diritti di cui al precedente punto c) su uno o più alloggi, ubicati all'interno del territorio nazionale o all'estero, salvo che si tratti di alloggio inagibile o sottoposto a procedura di pignoramento. Il valore complessivo, determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, deve essere almeno pari al valore locativo di alloggio adeguato con condizioni abitative medie nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso. Il valore locativo medio è determinato sulla base delle modalità stabilite dalla citata legge n. 392 del 1978 e con i parametri indicati nell'art. 2, lett. d) della L.R. 96/1996;

e) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio edilizio con contributi pubblici o assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempreché l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno. Si considera assegnato in proprietà l'alloggio concesso in locazione con patto di futura vendita;

f) condizione economica del nucleo familiare misurata in base all'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente - ISEE), e riferita a tutti i componenti del nucleo familiare interessato. Ai fini dell'accesso all'edilizia residenziale pubblica, il valore dell'ISEE deve risultare non superiore all'importo annuo di euro **15.853,63**. La Giunta Regionale, con apposito atto deliberativo, disciplina i limiti ISE/ISEE e di reddito in base al numero dei componenti il nucleo familiare e provvede, altresì, al loro periodico aggiornamento; può, inoltre, autorizzare la deroga ai suddetti limiti per fare fronte, in via temporanea, alle situazioni di emergenza abitativa dovuta a calamità naturali;

N.B. Come stabilito dall'art. 5 della L.R. 96/96, ai fini della verifica del requisito di cui alla lettera f) del primo comma dell'articolo 2 della L.R. 96/96, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, con esclusione di coloro in possesso dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria ai sensi del d.lgs. 251/2007, devono, altresì, presentare, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 4, del D.P.R. 445/2000 e dell'articolo 2 del D.P.R. 394/1999, la documentazione reddituale e patrimoniale del Paese in cui hanno la residenza fiscale. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nei confronti dei cittadini di Paesi terzi qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o qualora le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l'impossibilità di acquisire tale documentazione nel Paese di origine o di provenienza.

g) non aver ceduto in tutto o in parte - fuori dei casi previsti dalla legge - l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice;

g-ter) la domanda è ammissibile nel caso di intervenuto integrale risarcimento dei danni ed estinzione di ogni debito derivanti dai reati di cui alla lettera b-bis) nonché per il reato di invasione di terreni e edifici di cui all'articolo 633 del Codice Penale;

g-quater) assenza di dichiarazione di decadenza dall'assegnazione di alloggi di servizi abitativi pubblici per morosità colpevole, in relazione al pagamento del canone di locazione ovvero al rimborso delle spese, ad eccezione dei casi di cui al terzo comma dell'articolo 30 della L.R, 96/96. Trascorsi cinque anni dalla dichiarazione di decadenza, la domanda è ammissibile a condizione che il debito sia stato estinto.

U
COMUNE DI CASTELLALTO
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0000869/2026 del 19/01/2026
Firmatario: Sara Mastrilli

Ai fini del possesso dei requisiti di cui alle lettere c) e d), non si considera il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento relativo alla casa coniugale che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, risulti assegnata al coniuge separato o all'ex coniuge e non sia nella disponibilità del soggetto richiedente. Tale disposizione si applica purché alla data della domanda sia trascorso almeno un anno dall'adozione del provvedimento dell'autorità giudiziaria di assegnazione della casa coniugale.

I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere b-bis), c), d), e), g), g-ter e g-quater), da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando, nonché al momento dell'assegnazione e debbono permanere in sostanza di rapporto.

Il requisito di cui alla lettera f) deve permanere alla data di assegnazione con riferimento al limite vigente. I requisiti di cui alle lettere b-bis) e b-ter) non si applicano in caso di intervenuta riabilitazione.

2) DEFINIZIONE DI "NUCLEO FAMILIARE"

Ai sensi dell'art. 2 della L.R. 96/96, per "nucleo familiare" si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi.
Fanno, altresì, parte del nucleo il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge.
Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche le persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale.
Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini dell'inclusione economica e formativa del nucleo familiare, essere stata instaurata da almeno due anni dalla data del bando di concorso ed essere comprovata esclusivamente da certificazioni anagrafiche e idonea documentazione occorrente per l'attestazione della convivenza.

3) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione al presente Bando deve essere compilata unicamente attraverso il modulo predisposto dal Comune di Castellalto che può essere acquisito:

- presso l'Ufficio Patrimonio sito in Castellalto in via Madonna degli Angeli nr. 21, dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore13:00 e il lunedì e il giovedì dalle ore 15:30 alle ore 17:00:
- sulla Home Page del Sito Istituzionale dell'Ente: www.comune.castellalto.te.it.

La domanda, debitamente compilata e sottoscritta, deve essere presentata unicamente con una delle seguenti modalità:

- a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Castellalto sito in via Madonna degli Angeli nr. 4 dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 13:30;
- a mezzo raccomandata postale A.R. con avviso di ricevimento indirizzata al Comune di Castellalto - Ufficio Protocollo, via Madonna degli Angeli nr. 4, 64020 – Castellalto (fa fede, ai fini della verifica del termine di presentazione della domanda, il timbro e la data dell'Ufficio Postale accettante);
- a mezzo PEC all'indirizzo castellalto.segreteria@raccomandatacertificata.it

La formale compilazione del modulo di domanda costituirà, per gli elementi ivi contenuti, dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Le dichiarazioni sostitutive, così come previsto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, devono essere rese nella consapevolezza che saranno applicate sanzioni penali in caso di dichiarazioni false

U
COMUNE DI CASTELLALTO
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0000869/2026 del 19/01/2026
Firmatario: Sara Mastrilli

e mendaci e che il candidato decadrà dai benefici acquisiti in virtù della dichiarazione non veritiera ai sensi degli artt. 75 e 76 del medesimo decreto.

Nella domanda di partecipazione al Bando, ai sensi del già menzionato D.P.R. 28.12.2000 n. 445, il candidato, a pena di esclusione, è tenuto a dichiarare sotto la propria personale responsabilità che sussistono in favore di lui e dei componenti il suo nucleo familiare, i requisiti indicati nell'art. 1 della L.R. 96/96.

Analoghe dichiarazioni devono essere rese dai membri maggiorenni de nucleo familiare anagraficamente conviventi tramite il modulo denominato "Allegato B".

4) TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione deve essere presentata, a pena di esclusione, entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente Bando, ossia entro le ore 23:59 del 20/03/2026.

Per i lavoratori emigrati all'estero detto termine è prorogato:

- di 60 giorni per i residenti nell'area Europea ossia entro le ore 23:59 del 19/05/2026;
- di 90 giorni per i residenti in Paesi extraeuropei ossia entro le ore 23:59 del 18/06/2026

5) DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Il candidato deve allegare alla domanda i seguenti documenti:

- copia fotostatica (fronte-retro) o copia scansionata della carta di identità in corso di validità o di altro documento di riconoscimento in corso di validità;
- (per i cittadini extracomunitari) copia fotostatica (fronte-retro) o copia scansionata del permesso di soggiorno;
- attestazione ISEE in corso di validità con DSU (dichiarazione sostitutiva unica per il calcolo dell'ISEE);

- <u>per i cittadini non residenti nel Comune di Castellalto</u>**:**

  - Dichiarazione del datore di lavoro indicante il Comune di svolgimento dell'attività lavorativa del richiedente, se lavoratore dipendente **(*)**
  - Dichiarazione di iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio della provincia in cui l'impresa ha sede o attestato della Camera di Commercio indicante il Comune di svolgimento dell'attività lavorativa, se lavoratori autonomi **(*)**
  - Nel caso di cittadino non tenuto all'obbligo di iscrizione alla CCIAA, dichiarazione resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 dalla quale risulti l'insussistenza del predetto obbligo di iscrizione alla CCIAA e l'iscrizione all'Albo Professionale o il numero di partita IVA posseduta, se lavoratori autonomi **(*)**
  - Dichiarazione del datore di lavoro per dipendenti destinati a prendere servizio in nuovi insediamenti industriali. **(*)**

Alla domanda devono, inoltre, essere allegati tutti gli eventuali documenti volti all'attribuzione di punteggio aggiuntivo:

- <u>Per le richiedenti in accertato stato di gravidanza o per i richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti in accertato stato di gravidanza</u>:

U
COMUNE DI CASTELLALTO
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0000869/2026 del 19/01/2026
Firmatario: Sara Mastrilli

- certificato medico attestante il concepimento del figlio entro la data di scadenza del bando (il verificarsi dell'evento nascita deve essere comunicato entro 30 giorni dal parto); **(*)**

- Per le famiglie la cui costituzione è prevista entro un anno dalla data della domanda:
  - documentazione attestante il matrimonio o dichiarazione di impegno a contrarre matrimonio per i nubendi fermo restando quanto stabilito dalla legge 20/05/2016, n. 76; **(*)**

- Per i richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti soggetti con handicap grave:
  - certificato rilasciato dalla Commissione medica della A.S.L. comprovante la condizione di invalidità grave;

- Per i richiedenti che abitano con il proprio nucleo familiare, da almeno due anni alla data del bando, in baracca, soffitte, bassi e simili, centro di raccolta, dormitori pubblici, o comunque in ogni altro locale procurato a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica o in altri locali impropriamente adibiti all'abitazione e privi di servizi regolamentari (la condizione del biennio di permanenza non è richiesta quando si tratti di sistemazione derivante da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'Autorità competente o da provvedimento esecutivo di sfratto):
  - Certificato rilasciato dalla A.S.L. competente indicante la descrizione particolareggiata della situazione abitativa e dell'immobile;

- Per i richiedenti che abitano con il proprio nucleo familiare, da almeno due anni alla data del presente bando, con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due persone e che utilizzano gli stessi servizi:
  - Certificato rilasciato dalla A.S.L. competente indicante la descrizione particolareggiata della situazione abitativa e dell'immobile;

- Per i richiedenti che abitano con il proprio nucleo familiare, da almeno un anno alla data del presente bando, in alloggio sovraffollato:
  - Certificato rilasciato dalla A.S.L. competente attestante la situazione di sovraffollamento;

- Per i richiedenti che abitano con il proprio nucleo familiare, da almeno un anno alla data del presente bando, in alloggio antigienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o che presenti umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o igroscopicità ineliminabili con normali interventi di manutenzione:
  - Certificato rilasciato dalla A.S.L. competente attestante la situazione di antigienica;

- Per i richiedenti che abitano in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, nonché di provvedimento di collocazione a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio:
  - copia autentica del provvedimento di rilascio con precisa indicazione dei motivi della intimazione o copia del provvedimento di collocamento a riposo;

- Per i richiedenti aventi il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento relativo alla casa coniugale che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, risulti assegnata al coniuge separato e all'ex coniuge e non sia nella disponibilità del soggetto richiedente:
  - copia autentica del provvedimento dell'autorità giudiziaria di assegnazione della casa

U
COMUNE DI CASTELLALTO
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0000869/2026 del 19/01/2026
Firmatario: Sara Mastrilli

coniugale (purché alla data della domanda sia trascorso almeno un anno dall'adozione del suddetto provvedimento);

Tutti i documenti contrassegnati con l'asterisco **(*)** possono essere sostituiti da autocertificazione ai sensidegli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

6) ESCLUSIONE DELLE DOMANDE

Sono escluse le domande:
- prive di sottoscrizione;
- pervenute dopo la scadenza del termine fissato nel Bando;
- presentate con modelli e modalità difformi da quelli previsti nel presente Bando.

7) PUNTEGGI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE

Ai sensi dell'art. 8 della L. R. 96/96, le graduatorie di assegnazione sono formate sulla base di punteggi e di criteri di priorità. I punteggi sono attribuiti in dipendenza delle condizioni soggettive ed oggettive del concorrente e del suo nucleo familiare. I criteri di priorità sono riferiti al livello di gravità del bisogno abitativo.
La prima fase di selezione delle domande comporta l'attribuzione dei seguenti punteggi:

a) Condizioni soggettive:

a1) reddito pro capite del nucleo familiare determinato con le modalità di cui all'art. 2, lettera f) della Legge Regionale nr. 96/96:
- pari al corrispondente valore di pensione minima INPS per persona: punti 2;
- superiore al corrispondente valore di pensione minima INPS per persona: punti 1

Tale classe di reddito viene automaticamente aggiornata in relazione alle modificazioni del limite di assegnazione;

a2) richiedenti con il nucleo familiare composto da:
- 3 unità: punti 1;
- 4 unità: punti 2;
- 5 unità: punti 3;
- oltre 6 unità: punti 4;

Ai fini della determinazione del punteggio relativo al nucleo familiare, si tiene conto anche dei figli concepiti entro la data di scadenza del bando di concorso.
Il concepito, previa autocertificazione o presentazione di certificato medico che attesti la posizione di fatto, viene conteggiato a tutti gli effetti nella formazione delle graduatorie di assegnazione degli alloggi.
Il verificarsi dell'evento della nascita, da comunicarsi entro 30 (trenta) giorni dal parto, conferma la posizione nella citata graduatoria ai fini dell'assegnazione dei suddetti alloggi.
Qualora, invece, per qualsiasi causa, non si verifichi l'evento della nascita, si procede alla revisione del punteggio relativo al nucleo familiare effettivo. Si tiene altresì conto che prima dell'approvazione della graduatoria definitiva possono verificarsi variazioni numeriche (le variazioni numeriche possono essere determinate, oltre che da bambini nati nel frattempo, anche da adozioni o da morte di membri del nucleo familiare) del nucleo familiare che vanno, comunque, ad incidere sul punteggio finale.
a3) richiedenti che abbiano superato il settantesimo anno di età alla data di presentazione della domanda: punti 2; richiedenti che abbiano superato il settantesimo anno di età alla data di presentazione della domanda, a condizione che vivano soli o in coppia: punti 3;
a4) famiglie con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data della domanda e famiglie la cui costituzione è prevista entro un anno: punti 1.

U
COMUNE DI CASTELLALTO
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0000869/2026 del 19/01/2026
Firmatario: Sara Mastrilli

Il punteggio è attribuibile, a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia superato i 35 anni di età, soltanto quando la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario o, comunque, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata;
a5) presenza di persone con disabilità gravi nel nucleo familiare, da certificare ai sensi della legge n. 104 del 1992: punti 2;
a6) nuclei familiari che rientrino in Italia per stabilirvi la loro residenza (emigrati rientrati congiuntamente al nucleo familiare, da non oltre un anno alla data di pubblicazione del bando o che rientrino entro un anno dalla data stessa, profughi): punti 1.
I punteggi a3) ed a4) non sono cumulabili con il punteggio previsto al punto a6).
Non possono in ogni caso essere attribuiti più di 5 punti per il complesso delle condizioni soggettive.

b) Condizioni oggettive:

b1) Situazione di grave disagio abitativo accertata da parte dell'Autorità competente ed esistente da almeno due anni alla data del bando dovuta a:
b1.1) abitazione in baracche, soffitte, bassi e simili, centri di raccolta, dormitori pubblici o comunque in ogni altro locale procurato a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica o in altri locali impropriamente adibiti all'abitazione e privi di servizi propri regolamentari: punti 2;
b1.2) coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto di almeno due unità (perché si possa dar luogo all'attribuzione del relativo punteggio occorre che i nuclei familiari utilizzino gli stessi servizi): punti 2.
La condizione del biennio non è richiesta quando la sistemazione precaria del precedente punto **b1.1)** derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente o da provvedimento esecutivo di sfratto;
b2) situazione di disagio abitativo esistente da almeno un anno:
b2.1) abitazione in alloggio sovraffollato:
- da due a tre persone a vano utile (condizione critica): punti 1;
- oltre tre persone a vano utile (condizione molto critica): punti 2;

b3) abitazione, da almeno un anno, in alloggio antigienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o che presenti umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o igroscopicità ineliminabili con normali interventi manutentivi, da certificarsi dall'autorità competente: punti 2.
Le condizioni previste nella categoria b1) non sono cumulabili fra loro e con quelle previste nelle categorie b2) e b 3); le condizioni della categoria b2) sono cumulabili con quelle della categoria b3);
b4) richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, nonché di provvedimento di collocazione a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio (condizione molto grave): punti 4.

La condizione b4) non è cumulabile con le altre condizioni oggettive.
Non possono in ogni caso essere attribuiti più di 9 punti per il complesso delle condizioni oggettive.
c) Condizioni aggiuntive regionali (da definire al momento dell'approvazione regionale di locazione dell'intervento): complessivamente massimo punti 5.
Per ciascuna classe di punteggio le domande di assegnazione vengono collocate in graduatoria secondo l'ordine risultante dai sorteggi effettuati dal presidente della commissione in forma pubblica amministrativa. All'inizio di ciascuna classe di punteggio vengono sorteggiati in via prioritaria e collocati nelle prime posizioni i richiedenti che si trovino in una delle due condizioni previste dal precedente punto b1) o nellacondizione di cui al punto b4).
Gli appartenenti ai nuclei familiari con presenza di diversamente abili, oltre ad essere inseriti nella graduatoria generale permanente, vengono collocati d'ufficio in una graduatoria speciale con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale.
I nuclei familiari con presenza di diversamente abili, di cui alla precedente lettera a5), ai fini della destinazione prioritaria di alloggi collocati al piano terreno nonché di alloggi inseriti in edifici

U
COMUNE DI CASTELLALTO
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0000869/2026 del 19/01/2026
Firmatario: Sara Mastrilli

realizzati con abbattimento delle barriere architettoniche secondo quanto disposto dall'art. 17 del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384.
Eventuali alloggi aventi le caratteristiche tecniche citate nei due precedenti comma e non assegnati alle categorie speciali cui erano prioritariamente destinati, vengono assegnati secondo la graduatoria generale.
La Regione provvede, nell'ambito dei provvedimenti di locazione degli interventi di edilizia sovvenzionata, a stabilire le quote minime di alloggi da realizzare ai fini del soddisfacimento prioritario della domanda delle citate categorie speciali. Detti alloggi non vengono computati nella quota di riserva di cui al successivo articolo.

8) ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE - FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLAGRADUATORIA- RICORSI IN OPPOSIZIONE

Le graduatorie di assegnazione sono formate sulla base di punteggi determinati nell'art. 8 della L.R. 96/96 e indicati nel modulo di domanda.
Le domande pervenute nei termini saranno istruite, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 96/96 e ss.mm.ii., dal Comune che provvede all'attribuzione in via provvisoria dei punteggi a ciascuna domanda, sulla base della documentazione presentata e delle situazioni dichiarate dall'interessato nel modulo di domanda.
Le domande, con i punteggi a ciascuna attribuiti e con la relativa documentazione, sono trasmesse, entro 60 giorni dalla scadenza del bando, alla commissione di cui all'art. 7 della citata L.R. 96/96 per la formazione della graduatoria.
La commissione forma la graduatoria provvisoria entro 60 giorni dal ricevimento degli atti e dei documenti del concorso.
Entro 15 giorni dalla sua formazione, la graduatoria, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, nonché dei modi e dei termini per l'opposizione, è pubblicata nell'Albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. I comuni seguono, altresì, le stesse forme di pubblicità previste per il bando dall'art. 3 della L.R. 96/96.
Ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria e della posizione conseguita a mezzo raccomandata.
Entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria nell'Albo Pretorio e, per i lavoratori emigrati all'estero, dalla ricezione della comunicazione di cui al comma precedente, gli interessati possono presentare opposizione, in carta legale, alla commissione che provvede, sulla base dei documenti già acquisiti o allegati al ricorso, entro 30 giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle opposizioni.
Esaurito l'esame delle opposizioni, la commissione formula la graduatoria definitiva, previa effettuazione dei sorteggi tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio, fatto salvo il disposto dell'art. 8 della L.R. 96/96. Il sorteggio è effettuato dal presidente della commissione in forma pubblica.
La graduatoria è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e costituisce provvedimento definitivo.
Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva che, a tali effetti, conserva la sua efficacia per cinque anni e, comunque, fino a quando non venga aggiornata nei modi previsti dalla L.R. 96/96.
La graduatoria definitiva è valida per l'assegnazione di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, così come definiti dall'art. 1 della L.R. 96/96.

9) RISERVA DI ALLOGGI PER SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA

Il Comune di Castellalto proporrà alla Regione Abruzzo la riserva di una quota degli alloggi per far fronte alle situazioni di emergenza abitativa individuate nell'art. 15 della L.R. 96/96 e ss.mm.ii.

U
COMUNE DI CASTELLALTO
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0000869/2026 del 19/01/2026
Firmatario: Sara Mastrilli

10) CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione degli alloggi E.R.P. è determinato ai sensi del Titolo III della L.R. 96/96 e ss.mm.ii., avendo a riferimento:
a) il valore dell'immobile che tiene conto del costo di costruzione dell'edilizia pubblica, della dimensione e delle caratteristiche dell'alloggio, quali la classe demografica del comune, l'ubicazione, l'anno di costruzione o ristrutturazione, il livello di piano, lo stato di conservazione e manutenzione;
b) la condizione economica del nucleo familiare assegnatario misurata in base all'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE).

11) PUBBLICITA' DEL BANDO

Il Comune provvede alla pubblicazione del presente Bando, dandone la massima pubblicità nelle forme e nei modi stabiliti dalla L.R. 96/96.

12) INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 IN MERITO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, RELATIVI ALLA PARTECIPAZIONE AL PRESENTE BANDO

Il Comune di Castellalto informa i partecipanti al Bando che tratterà i dati personali nell'ambito di applicazione del Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali (Reg. UE 2016/679) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

13) RIFERIMENTI DEL COMUNE DI CASTELLALTO

Per tutte le informazioni relative al presente Bando, gli interessati possono rivolgersi all'Ufficio Patrimonio, sito a Castellalto in via Madonna degli Angeli nr. 21.

Per tutto quanto non previsto nel presente Bando si fa riferimento alla L.R. 96/96 e ss.mm.ii..

Castellalto, 19/01/2026

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE
Ing. Sara Mastrilli
firmato digitalmente